

provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

**(A.C. 3071 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare,

degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

**(A.C. 3071 – Sezione 18)**

**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).*

1. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, con esclusione di quelle di cui al comma 3, si applicano, per le regioni e le province autonome, secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 16.

*(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di com-

petenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

**16. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: legislative.*

**16. 1.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: , con esclusione di quelle di cui al comma 3,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: alle condizioni e.*

**16. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis. - 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

**16. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3071 – Sezione 19)**

#### ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 17.

*(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche

su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**(A.C. 3071 – Sezione 20)**

**ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 18.

*(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta all'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

**(A.C. 3071 – Sezione 21)**

**ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

*(Utilizzo di strumenti informatici).*

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie possono avvalersi di strumenti informatici.

**(A.C. 3071 – Sezione 22)**

**ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

*(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

**(A.C. 3071 – Sezione 23)**ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

*(Abrogazioni).*

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

**(A.C. 3071 – Sezione 24)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame disciplina, all'articolo 5, le forme e le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome al processo decisionale dell'Unione europea e che l'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, disciplina l'istituzione di uffici di collegamento regionali propri o comuni con altre regioni o enti presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea;

va sottolineata l'esigenza di prevedere, in particolare, un rafforzamento dell'attività svolta dagli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles che consenta loro di disporre in tempo utile delle informazioni relative ai documenti all'esame delle istituzioni europee che investono materie di competenza delle regioni;

il potenziamento degli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles appare essenziale al fine di consentire un intervento delle regioni tempestivo ed efficace in tutte le fasi decisionali del processo normativo comunitario,

impegna il Governo

a prevedere forme stabili di collegamento tra la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP) e gli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles che garantiscano a questi ultimi il libero accesso a tutte le informazioni relative ad atti e a documenti comunitari che riguardano questioni che investono le competenze delle regioni e delle province autonome.

9/3071/1. Strano, Biondi, Giuseppe Drago, Airaghi, Giorgio Conte, Raisi, Saia, Onnis, Bocchino, Ronchi, Di Teodoro, Milioto, Briguglio, Guido Giuseppe Rossi.

**PROGETTI DI LEGGE: FINOCCHIARO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1255-1584-B)**

**(A.C. 1255 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1255 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1255 - Sezione 3)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).*

« ART. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni

diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ».

**(A.C. 1255 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 2 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifica dell'articolo 601)*

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 601. – *(Tratta di persone)*. – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).*

*Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: commette tratta aggiungere le seguenti: o comunque fa commercio.*

**2. 1.** Lucidi.

**(A.C. 1255 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).*

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 602. – (Acquisto e alienazione di schiavi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ».

**(A.C. 1255 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

*(Modifica dell'articolo 416 del codice penale).*

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma ».

**(A.C. 1255 – Sezione 7)**

ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).*

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quinquies*. – (Delitti contro la personalità individuale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a)* per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

*b)* per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

*c)* per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

**(A.C. 1255 – Sezione 8)**

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Modifiche al codice di procedura penale).*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le parole: « , 600, 601 e 602 » sono soppresse;

*b)* all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 416, sesto comma, »;

*c)* all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel numero 7-*bis*), sono inserite dopo le parole: « dagli articoli » la seguente: « 600, » e dopo la parola: « 601, » la seguente: « 602, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Modifiche al codice di procedura penale).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le disposizioni previste nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non si applicano ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

**6. 1. Governo.**

**(Approvato)**

**(A.C. 1255 – Sezione 9)****ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.**

*(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).*

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « 513-bis, 575, » sono inserite le seguenti: « 600, 601, 602, ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: « previste dagli articoli », sono inserite le seguenti: « 600, 601, 602, ».

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: « 416-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, ».

**(A.C. 1255 – Sezione 10)****ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 8.**

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quin-

*quies, 601, 602, » e dopo le parole: « codice penale » sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».*

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

**(A.C. 1255 – Sezione 11)****ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.**

*(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).*

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

**(A.C. 1255 – Sezione 12)****ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Attività sotto copertura).*

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del

decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438.

2. È' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

**(A.C. 1255 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 11.**

*(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3».

**(A.C. 1255 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Fondo per le misure anti-tratta).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnati i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

**(A.C. 1255 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al

comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 1255 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 14.**

*(Misure per la prevenzione).*

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati

dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**(A.C. 1255 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 15.**

*(Norme di coordinamento).*

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinqüies* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, ».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, ».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, ».

4. All'articolo 600-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equi-

valenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

5. L'articolo 600-*septies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*septies*. — (*Confisca e pene accessorie*). — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive ».

6. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: « agli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: « agli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

#### (A.C. 1255 – Sezione 18)

#### ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 16.

#### (Disposizioni transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**MOZIONE BATTAGLIA ED ALTRI N. 1-00229  
SUI MEDICI SPECIALIZZANDI**

**(Sezione 1 – Mozione)**

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro;

il decreto legislativo in questione, disponendo che il periodo di specializzazione venga disciplinato mediante i suddetti contratti, sottoposti sia alla normativa prevista dal decreto, sia a quella generale dei contratti di formazione, ha determinato, *de iure*, la trasformazione dello *status* dello specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato;

a differenza che negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani, pur essendo medici che, oltre a studiare, lavorano nei reparti ospedalieri, continuano a percepire un'esigua e insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese), non hanno diritto a ferie, pensione, indennità di maternità e malattie, non possono svolgere altri lavori;

nel nostro Paese i medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina sono oltre 25 mila e, nonostante si tratti di professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale ed hanno vinto un concorso per la specializzazione, vengono ancora considerati alla stregua di studenti, sono costretti a pagarsi in proprio un'assicurazione, prestano un servizio lavorativo controllato, che comprende visite in corsia e in ambulatori, turni in camera operatoria e guardie mediche vicino a un *tutor*;

l'articolo 53 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che conseguono il titolo di specializzazione, ai fini dei concorsi, « l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente », riconoscendo implicitamente che di prestazione lavorativa, appunto, si tratta;

rispondendo a numerosi atti di sindacato ispettivo, il Ministro della salute ha ribadito che, per quanto di sua competenza, continuerà a sviluppare e a sostenere tutte le iniziative intraprese per la definizione della problematica legata alla posizione dei medici specializzandi, anche attraverso la riproposizione nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, di un apposito finanziamento per la stipula dei contratti di formazione lavoro;

la situazione dei medici specializzandi, da anni impegnati in una dura battaglia per il riconoscimento dei propri

diritti, ha ormai assunto proporzioni insostenibili:

impegna il Governo

a prevedere, già con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria e, quindi, con la legge finanziaria per il 2004, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, risorse finanziarie adeguate per i medici specializzandi, in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 e delle direttive comunitarie in materia, ai fini della trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione lavoro.

(1-00229) « Battaglia, Bindi, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Labate, Petrella, Bolognesi, Zannotti, Ruzzante, Giacco, Cenamo, Di Serio D'Antona, Lumia, Boato ».

(18 giugno 2003)

**(Sezione 2 – Risoluzioni)**

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro;

il decreto legislativo in questione, disponendo che il periodo di specializzazione venga disciplinato mediante i suddetti contratti, sottoposti sia alla normativa prevista dal decreto, sia a quella generale dei contratti di formazione, ha determinato, *de iure*, la trasformazione dello *status* dello specializzando da titolare

di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato;

a differenza che negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani, pur essendo medici che, oltre a studiare, lavorano nei reparti ospedalieri, continuano a percepire un'esigua e insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese), non hanno diritto a ferie, pensione, indennità di maternità e malattie, non possono svolgere altri lavori;

nel nostro Paese i medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina sono oltre 25 mila e, nonostante si tratti di professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale ed hanno vinto un concorso per la specializzazione, vengono ancora considerati alla stregua di studenti, sono costretti a pagarsi in proprio un'assicurazione, prestano un servizio lavorativo controllato, che comprende visite in corsia e in ambulatori, turni in camera operatoria e guardie mediche vicino a un *tutor*;

l'articolo 53 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che conseguono il titolo di specializzazione, ai fini dei concorsi, « l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente », riconoscendo implicitamente che di prestazione lavorativa, appunto, si tratta;

rispondendo a numerosi atti di sindacato ispettivo, il Ministro della salute ha ribadito che, per quanto di sua competenza, continuerà a sviluppare e a sostenere tutte le iniziative intraprese per la definizione della problematica legata alla posizione dei medici specializzandi, anche attraverso la riproposizione nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, di un apposito finanziamento per la stipula dei contratti di formazione lavoro;

la situazione dei medici specializzandi, da anni impegnati in una dura battaglia per il riconoscimento dei propri

diritti, ha ormai assunto proporzioni insostenibili:

impegna il Governo

a prevedere, gradualmente, a partire dalla legge finanziaria per il 2004 e già con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, d'intensa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, risorse finanziarie adeguate per i medici specializzandi, in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 e delle direttive comunitarie in materia, ai fini della trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione lavoro.

(6-00079) « Giulio Conti, Massidda, Di Virgilio, Caminiti, Castellani, Minoli Rota, Parodi, Baiamonte, Cuccu, Gianni Mancuso, Ma-

rinello, Porcu, Burani Procaccini, Santulli, Dorina Bianchi, Lucchese, Ercole, Pezzella, Campa, Patarino, Raisi, Dell'Anna, Germanà, Francesca Martini, Lisi, Palumbo ».

La Camera,

in relazione alla questione dei medici specializzandi di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999;

impegna il Governo

a prevedere adeguate risorse finanziarie fin dal prossimo DPEF e dalla legge finanziaria per il 2004.

(6-00080)

« Boato ».

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Iniziative del Governo a fronte della presunta ipotesi di decadenza dalla carica in cui si troverebbe il sindaco di Messina)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la prima sezione penale del tribunale di Messina ha condannato, in data 15 gennaio 2002, l'ex presidente della provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato);

conseguentemente, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Messina, con provvedimento del 3 aprile 2002, ha disposto la sospensione dalla carica;

successivamente, nel mese di dicembre del 2002, la corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale, riqualificando i fatti contestati, ha condannato il predetto Giuseppe Buzzanca a sei mesi di reclusione per i reati di peculato d'uso (articolo 314, secondo comma, del codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;

immediatamente, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ex presidente della provincia di Messina è stato reintegrato nelle funzioni (la sospen-

sione obbligatoria è prevista esclusivamente per il reato di cui all'articolo 314, primo comma);

concluso il mandato presso la provincia di Messina, il dottor Buzzanca ha partecipato alla recentissima consultazione elettorale per l'elezione del sindaco della città di Messina, risultando eletto;

in data 29 maggio 2003, lo stesso è stato proclamato sindaco e si è insediato immediatamente;

in data 5 giugno 2003, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la sentenza della corte d'appello, con sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, ha rigettato il ricorso proposto dal dottor Buzzanca;

da tale data la sentenza emessa dalla corte d'appello di Messina, con la quale il dottor Buzzanca era stato condannato anche per il reato previsto e punito dall'articolo 314 codice penale, è passata in giudicato;

ai sensi dell'articolo 59 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione »;

inequivocabilmente, il passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello di Messina, che ha condannato il dottor Buzzanca per il reato previsto dall'articolo 314 del codice penale, ai sensi

della lettera *b*) dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, determina la decadenza dalla carica di sindaco;

in tal caso, infatti, trattandosi di « qualifiche negative » o « requisiti negativi » che il legislatore, nel perseguimento di fini di interesse generale, ha ritenuto di individuare come cause ostative, finanche alla partecipazione alla competizione elettorale, l'automatica decadenza dall'ufficio elettivo è disposta dalla legge, senza che risulti necessaria una qualsivoglia valutazione ed opera anche in caso di sospensione condizionale della pena;

tuttavia, il dottor Buzzanca ha già dichiarato alla stampa l'intendimento di continuare a svolgere le funzioni di sindaco della città di Messina;

non è dato sapere se le cancellerie della Corte di cassazione e della corte d'appello di Messina abbiano trasmesso i provvedimenti che attestino il passaggio in giudicato della sentenza —:

se sia vera la notizia secondo la quale il Ministro interpellato avrebbe comunicato un suo parere sulla vicenda;

se sia vero che tale parere ritiene che non vi sia decadenza perché si tratterebbe di un'ipotesi attenuata di peculato, valutazione del tutto contrastante con il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

come sia stato possibile emanare tale parere, che viola palesemente la legge;

se il redattore del parere abbia avuto modo di leggere la sentenza della I sezione civile della Corte di cassazione 11 febbraio 2003, n. 1990, nella quale è scritto espressamente che costituisce causa ostativa « la condanna di peculato d'uso *sub* comma 2 articolo 314 codice penale »;

se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire, con celerità, il rispetto delle procedure previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

se non ritenga di porre fine alla grave situazione di disagio istituzionale e sociale che si è determinata a Messina e che è adeguatamente interpretata dagli organi d'informazione locali e nazionali.

(2-00824) « Violante, Finocchiaro, Lumia ».

(1° luglio 2003)

**(Sezione 2 - Problemi occupazionali presso l'azienda Marconi mobile access)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la *Marconi corporation plc*, nella relazione sullo stato della società emessa il 29 maggio 2003, annuncia le procedure di chiusura di *Marconi mobile access* (M.m.a.);

questo avviene nonostante l'impegno, sottoscritto il 1° aprile 2003, contenuto nel verbale di accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ministero delle comunicazioni, il ministero della difesa, il ministero delle attività produttive, il ministero dell'interno, *Marconi communication s.p.a.*, *Marconi Sud s.p.a.*, Associazioni industriali di Genova, Unione degli industriali di Caserta, Fim-Cisl nazionale e territoriale, Fiom-Cgil nazionale e territoriale, Uilm-Uil nazionale e territoriale, a garantire il prosieguo delle attività di *Marconi mobile access* fino a soluzione dei problemi aziendali e ad aspettare la convocazione del tavolo del Governo prima di intraprendere azioni unilaterali;

questo avviene nonostante siano in corso le trattative con Finmeccanica, dichiaratasi interessata all'acquisto;

l'annuncio ha provocato un'ovvia e motivata preoccupazione nei lavoratori di *Marconi mobile access* (115 dipendenti a Genova e 139 a Chieti) e una ferma presa di posizione delle organizzazioni sindacali,